

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2017, n. 383

**P.O. FESR PUGLIA 2007-13–Asse VI-Linea di Intervento 6.1–Az 6.1.6“Contributi a favore di coop di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla conces di garanzia a favore di operazioni di credito attivate da PMI socie”–DGR del 04.12.12,n.2639,del 16.12.14,n.2635 del 09.09.15,n.1590 e del 09.12.15,n.2245 di approvazione degli schemi degli Accordi di Finanziamento–Modifiche.**

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile dell'azione 6.1.6 a valere sul P.O. F.E.S.R. 2007-2013 e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:

**Visti:**

- Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. N. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
- Il D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008 e s.m.i.;
- L'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; L'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Il Programma Pluriennale di Asse VI, approvato con DGR n. 750 del 07/05/2009, approvato nella nuova versione con la DGR n. 2574 del 22/11/2011, modificato con la DGR n. 1577 del 31/07/2012 e, da ultimo, con la DGR n. 377 del 7 marzo 2013;
- Il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA";

**Premesso che:**

- Con Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5726 del 20 novembre 2007 è stato adottato il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Convergenza" - PO FESR 2007-2013;
- Con D.G.R. n. 146 del 12 febbraio 2008 è stato approvato il Programma Operativo FESR della Regione Puglia 2007-2013;
- Con D.P.G.R. n. 886 del 24/09/2008 sono state adottate le disposizioni sull'"Organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013";
- Con DGR n. 165 del 17/02/2009 si è preso atto dei "Criteri di selezione" delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e sono state approvate le Direttive concernenti le procedure di gestione;
- Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 disciplina l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «de minimis»;
- In data 20/12/2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 347/366 il Regolamento UE n. 1303/2013 che con gli artt. 37, 38, 40, 41 ,44 e 45 disciplina il funzionamento degli strumenti finanziari.
- L'intensità di aiuto nelle garanzie a favore di PMI operanti in Puglia è calcolato con il metodo nazionale approvato con la Comunicazione della Commissione n. 4505 del 06/07/2010 — Aiuto di Stato n. 182/2010 — Italia;
- In data 04/08/2014 è stato pubblicato sul BURP n.n. 105 il Regolamento regionale n. 15 dell'01/08/2014 "per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1";

**VISTI**, altresì, gli schemi degli accordi di finanziamento approvati con le Deliberazioni della Giunta Regionale del 04.12.2012, n. 2639, del 16.12.2014, n. 2635, del 09.09.2015, n. 1590 e del 09.12.2015, n. 2245

**VISTO** il paragrafo 3.6 della Decisione della CE C(2015) 2771 final del 30.04.2015, che ha prorogato la data ultima di ammissibilità degli importi relativi ai costi di gestione e delle erogazioni effettuate ai singoli percet-

tori nell'ambito degli strumenti finanziari sino al 31.03.2017.

**Considerato che:**

- Nell'ambito del Programma Pluriennale dell'Asse VI (PPA) del PO FESR 2007-2013 è prevista la linea di intervento 6.1, con l'azione 6.1.6, volta a sostenere l'accesso al credito da parte delle PMI pugliesi, attraverso la concessione di contributi destinati ai fondi patrimoniali di garanzia dei Consorzi fidi;
- La Regione Puglia ha emanato un primo Avviso pubblico, a valere sull'Azione 6.1.6 — PO FESR Puglia 2007-2013, per l'accesso ai contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie con una dotazione di 50 milioni di euro (D.G.R. n. 150 del 26 marzo 2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 58 del 16 aprile 2009);
- Successivamente, la Regione Puglia ha emanato un secondo Avviso pubblico, a valere sull'azione 6.1.6 — Fondo rischi, con le stesse finalità di quello precedente, ma con una nuova dotazione di 50 milioni di euro (Determinazione dell'Autorità di Gestione FESR 2007-2013, n. 73 del 9 agosto 2012, pubblicato sul B.U.R.P. n. 119 del 16 agosto 2012);
- Con la Deliberazione della Giunta Regionale del 04.12.2012, n. 2639 è stato approvato lo schema del Contratto di Finanziamento;
- I contratti di finanziamento sono stati stipulati con i confidi beneficiari in data 6 dicembre 2012;
- Con Delibera di Giunta Regionale del 16.12.2014, n. 2635 è stata riassegnata ai Confidi Cofidi.it e Fidindustria Puglia Consorzio Fidi una parte delle somme non utilizzate del Fondo 2009 per il complessivo importo di € 5.000.000, nonché è stato approvato il nuovo schema del Contratto di Finanziamento;
- Con l'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130) trova piena applicazione la riforma del Titolo V del Testo Unico Bancario (TUB), operata con il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come successivamente modificato ed integrato.
- Con Deliberazione della Giunta Regionale del 9 settembre 2015, n. 1590, in attesa dell'esito dell'interpellato sull'impatto regolamentare rivolto al Ministero dell'Economia e delle Finanze (nota prot. AOO\_158 — 0006611 dell'8/07/2015) si è proceduto ad una ulteriore riallocazione di quota parte delle economie derivanti dall'avviso relativo all'Azione 6.1.6 — Fondo 2009 — in favore di Cofidi.it, attualmente unico confidi del sistema regionale in possesso dei requisiti di cui al nuovo articolo 106 T.U.B.;
- Con la medesima Deliberazione si è attestata la non necessità di procedere all'approvazione di un nuovo schema di Accordo di Finanziamento tra il confidi e la Regione, atteso che lo stesso era stato adottato con la su indicata Deliberazione del 16.12.2014, n. 2635;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1861 del 15 ottobre 2015 si è proceduto all'impegno della somma assegnata al Confidi per l'importo di € 4.119.868,18.
- Al fine di continuare a promuovere lo sviluppo delle PMI, favorendo l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche, concorrendo al contempo, attraverso la costituzione di una efficace ed efficiente rete di Confidi, al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio-lungo periodo, la Regione ha pubblicato un 3° Avviso a valere sull'Azione 6.1.6, adottato con Determinazione Dirigenziale del 18 novembre 2015, n. 2128 e pubblicato sul BURP n. 151 del 19/11/2015;
- Con la successiva Deliberazione di Giunta regionale del 09.12.2015, n. 2245 è stato approvato il relativo schema di Accordo di Finanziamento;

**Rilevato che:**

- In data 22.11.2016, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, d'intesa con il MEF-IGRUE - e sentite le Regioni nell'ambito del Tavolo tecnico sugli strumenti finanziari - ha presentato alla Commissione Europea-DG Regio un position paper sulla spesa ammissibile alla chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013 per i

fondi di garanzia (prot. 9503 del 22.11.2016 e prot. 2464 del 10.3.2017, agli atti dell'Autorità di Gestione), sostenendo che, come previsto dal paragrafo 3.6.1 degli orientamenti sulla chiusura, "in caso di garanzie, l'importo delle spese ammissibili al momento della chiusura è pari al valore delle garanzie fornite, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzie", e non, invece, come sembrerebbe emergere dall'interpretazione della Commissione Europea, al "valore degli importi impegnati come garanzia da fondi di garanzia" o dagli importi prudenzialmente accantonati per fare fronte alle insolvenze previste"; vale a dire, pari alle garanzie previste (per i prestiti effettivamente erogati ai destinatari finali, che hanno già raggiunto la loro maturità, indipendentemente dal fatto che le garanzie siano state utilizzate o meno) e alle garanzie impegnate (per i prestiti effettivamente erogati ai destinatari finali che non hanno ancora raggiunto la loro maturità).

- In coerenza con la lettera dell'articolo 78 del Regolamento 1083/2006 e con la posizione espressa dall'Agenda per la Coesione Territoriale e condivisa con il MEF-IGRUE nel position paper inviato alla Commissione europea (Prot. 9503 del 22.11.2016 e prot. 2464 del 10.3.2017), si ritiene che la spesa ammissibile a chiusura del programma, nel caso dei fondi di garanzia, sia pari alla garanzia fornita ed agli importi impegnati come garanzie;
  - Risulta opportuno, pertanto, utilizzare il moltiplicatore costituito dal rapporto tra il totale delle garanzie concesse e la dotazione del fondo di garanzia pari ad 1 (uno) al 31 marzo 2017, salve sopravvenute decisioni vincolanti della Commissione europea in senso diverso, mantenendo il rapporto originariamente previsto dagli accordi menzionati in relazione al nuovo termine finale fissato, salva ulteriore negoziazione dello stesso .

#### **Ritenuto che:**

- Conseguentemente, è necessario provvedere alla modifica degli schemi di convenzione approvati con le Deliberazioni della Giunta Regionale del 04.12.2012, n. 2639, del 16.12.2014, n. 2635, del 09.09.2015, n. 1590 e del 09.12.2015, n. 2245 al fine di rideterminare il moltiplicatore.

#### **Tutto ciò visto, premesso, considerato e ritenuto**

### **SI PROPONE**

di approvare le seguenti modifiche ai testi degli schemi di convenzione approvati con le Deliberazioni della Giunta Regionale del 04.12.2012, n. 2639, del 16.12.2014, n. 2635, del 09.09.2015, n. 1590 e del 09.12.2015, n. 2245:

- I. Con riferimento allo schema di Convenzione approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale del 04.12.2012, n. 2639, a valere sul 2° avviso Azione 6.1.6:
  - i. il comma 3 dell'articolo 6, è sostituito dalla seguente nuova formulazione: "Al fine di calcolare il raggiungimento delle quote di utilizzo, l'ammontare delle garanzie concesse al 31 marzo 2017 è pari a una volta la disponibilità del fondo (c.d. rapporto di *gearing*), salve sopravvenute decisioni vincolanti della Commissione europea in senso diverso, mentre non deve essere inferiore a 7 volte la disponibilità del fondo nel termine del 31.12.2017";
  - ii. Il comma 12 dell'articolo 8 è sostituito dalla seguente nuova formulazione:  
"Il moltiplicatore (cd. Rapporto di *gearing*) al 31 marzo 2017 deve essere pari ad una volta I. disponibilità del fondo, salve sopravvenute decisioni vincolanti della Commissione europea ii senso diverso mentre non deve essere inferiore a 7 volte la disponibilità del fondo nel termine del 31.12.2017".
  - iii. Al comma 1 dell'articolo 12 la locuzione "l'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2025" è sostituita dalla seguente "l'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2027".
  - iv. Al comma 1 dell'articolo 12 la locuzione "saranno effettuate dal confidi fino al 31/12/2015" sostituita dalla seguente "saranno effettuate dal confidi fino al 31/03/2017";

- v. Il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente "la decorrenza delle operazioni assistite dai fondi disciplinate dal presente accordo non potrà essere successiva al 31/12/2027"
  - vi. Il comma 4 dell'articolo 12 è abrogato.
  - vii. All'articolo 13, il termine previsto dal primo comma per il 31.12.2025 è sostituito da 31.12.2027. inoltre è aggiunta la seguente frase "Ove al 31.12.2017 il moltiplicatore pari a 7 non sia conseguito, le risorse pari alla percentuale mancante rispetto al raggiungimento dello stesso, saranno restituite alla disponibilità della Regione Puglia, incrementate degli interessi sulle giacenze ed al netto dei costi di gestione e delle perdite.
  - viii. Il comma 2 dell'art.13 è sostituito con la seguente nuova formulazione:  
"A decorrere dal 1° gennaio 2018 le risorse restituite all'Azione 6.1.6 in relazione alle garanzie prestate, incrementate degli interessi sulle giacenze della liquidità, al netto dei costi di gestione e delle perdite, che hanno costituito spesa ammissibile in sede di chiusura del PC FESR 2007-2013 dovranno essere mantenute nella disponibilità dell'Azione 6.1.6 e saranno riutilizzate dalla Regione Puglia, per il tramite dei Confidi, per nuove operazioni di garanzia favore delle piccole e medie imprese per le medesime finalità del Fondo, in modo da garantire che la durata delle operazioni di garanzia erogate ai sensi del presente Accordo non sia successiva al 31.12.2027".
  - ix. Il comma 4 dell'art.13 è sostituito dal seguente:  
"Ove, per consentire unità di azione alle politiche regionali per l'erogazione di aiuti alle piccole e medie imprese, le risorse disponibili, come definite nel precedente comma 2 debbano essere trasferite ad altro strumento di ingegneria finanziaria a favore delle PMI saranno fatti salvi gli effetti successivi, limitatamente alle operazioni in essere alla data di trasferimento e fino all'estinzione delle stesse e/o delle attività di recupero di eventuali crediti che dovessero sorgere dalle predette operazioni. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale saranno definite le modalità per l'attuazione del trasferimento."
- II. Con riferimento allo schema di Convenzione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 16.12.2014, n. 2635 e confermato con la Deliberazione del 09.09.2015, n. 1590, a valere rispettivamente sul 1° e sul 2° rifinanziamento di cui all' Azione 6.1.6:
- i. Il comma 3 dell'articolo 6, è sostituito dalla seguente nuova formulazione:  
"Al fine di calcolare il raggiungimento delle quote di utilizzo, l'ammontare delle garanzie concesse al 31 marzo 2017 è pari a una volta la disponibilità del fondo (c.d. rapporto di *gearing*) salve sopravvenute decisioni vincolanti della Commissione europea in senso diverso", mentre non deve essere inferiore a 7 volte la disponibilità del fondo nel termine del 31.12.2017;
  - ii. Il comma 13 dell'articolo 8 è sostituito dalla seguente nuova formulazione:  
"Il moltiplicatore (cd. Rapporto di *gearing*) al 31 marzo 2017 deve essere pari ad una volta la disponibilità del fondo salve sopravvenute decisioni vincolanti della Commissione europea in senso diverso, mentre non deve essere inferiore a 7 volte la disponibilità del fondo nel termine del 31.12.2017 ".
- i. All'Art. 6 ,il termine previsto dal primo comma per il 31/12/2015 è sostituito dal 31/03/2017.
  - ii. Il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente "l'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2027".
  - iii. Il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente "la decorrenza delle operazioni assistite dai fondi disciplinate dal presente accordo non potrà essere successiva al 31/12/2027";
  - iv. Il comma 3 dell'articolo 12 è abrogato.
  - v. All'articolo 13, il termine previsto dal primo comma per il 31.12.2025 è sostituito dal 31.12.2027. inoltre è aggiunta la seguente frase "Ove al 31.12.2017 il moltiplicatore pari a 7 non sia conseguito, le risorse pari alla percentuale mancante rispetto al raggiungimento dello stesso, saranno restituite alla disponibilità della Regione Puglia, incrementate degli interessi sulle giacenze ed al netto dei costi di gestione e delle perdite.

- vi. Il comma 2 dell'art.13 è sostituito con la seguente nuova formulazione:  
"A decorrere dal 1° gennaio 2018 le risorse restituite all'Azione 6.1.6 in relazione alle garanzie prestate, incrementate degli interessi sulle giacenze della liquidità, al netto dei costi di gestione e delle perdite, che hanno costituito spesa ammissibile in sede di chiusura del PO FESR 2007-2013 dovranno essere mantenute nella disponibilità dell'Azione 6.1.6 e saranno riutilizzate dalla Regione Puglia, per il tramite dei Confidi, per nuove operazioni di garanzia a favore delle piccole e medie imprese per le medesime finalità del Fondo, in modo da garantire che la durata delle operazioni di garanzia erogate ai sensi del presente Accordo, non sia successiva al 31.12.2027".
- vii. Il comma 4 dell'art.13 è sostituito dal seguente:  
"Ove, per consentire unità di azione alle politiche regionali per l'erogazione di aiuti alle piccole e medie imprese, le risorse disponibili, come definite nel precedente comma 2, debbano essere trasferite ad altro strumento di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, saranno fatti salvi gli effetti successivi, limitatamente alle operazioni in essere alla data del trasferimento e fino all'estinzione delle stesse e/o delle attività di recupero di eventuali crediti che dovessero sorgere dalle predette operazioni. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale saranno definite le modalità per l'attuazione del trasferimento."
- III. Con riferimento allo schema di Convenzione approvato con Deliberazione del 09.12.2015, n. 2245, a valere sul 3° avviso Azione 6.1.6:
- i. Il comma 3 dell'articolo 6, è sostituito dalla seguente nuova formulazione:  
"Al fine di calcolare il raggiungimento delle quote di utilizzo, l'ammontare delle garanzie concesse al 31 marzo 2017 è pari a una volta la disponibilità del fondo (c.d. rapporto di *gearing*), salve sopravvenute decisioni vincolanti della Commissione europea in senso diverso" mentre non deve essere inferiore a 4 volte la disponibilità del fondo nel termine del 31.12.2018;
- ii. Il comma 11 dell'articolo 8 è sostituito dalla seguente nuova formulazione:  
"Il moltiplicatore (cd. Rapporto di *gearing*) al 31 marzo 2017 deve essere pari ad una volta la disponibilità del fondo, salve sopravvenute decisioni vincolanti della Commissione europea in senso diverso mentre non deve essere inferiore a 4 volte la disponibilità del fondo nel termine del 31.12.2018".
- iii. All'Art. 6, il termine previsto dal primo comma per il 31/12/2015 è sostituito dal 31/03/2017.
- iv. Il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente "l'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2028".
- v. Il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente «la decorrenza delle operazioni assistite dai fondi disciplinate dal presente accordo non potrà essere successiva al 31/12/2028»;
- vi. Il comma 3 dell'articolo 12 è abrogato.
- vii. All'articolo 13, il termine previsto dal primo comma per il 31.12.2025 è sostituito dal 31.12.2028. inoltre è aggiunta la seguente frase "Ove al 31.3.2017 non sia raggiunto il moltiplicatore 1 ed ove al 31.12.2018 il moltiplicatore pari a 4 non sia conseguito, le risorse pari alla percentuale mancante rispetto al raggiungimento dello stesso, saranno restituite alla disponibilità della Regione Puglia alle rispettive scadenze, incrementate degli interessi sulle giacenze ed al netto dei costi di gestione e delle perdite.
- viii. Il comma 2 dell'art.13 è sostituito con la seguente nuova formulazione:  
"A decorrere dal 1° gennaio 2019 le risorse restituite all'Azione 6.1.6 in relazione alle garanzie prestate, incrementate degli interessi sulle giacenze della liquidità, al netto dei costi di gestione e delle perdite, che hanno costituito spesa ammissibile in sede di chiusura del PO FESR 2007-2013 dovranno essere mantenute nella disponibilità dell'Azione 6.1.6 e saranno riutilizzate dalla Regione Puglia, per il tramite dei Confidi, per nuove operazioni di garanzia a favore delle piccole e medie imprese per le medesime finalità del Fondo, in modo da garantire che la durata delle operazioni di garanzia erogate ai sensi del presente Accordo, non sia successiva al 31.12.2028".
- ix. Il comma 4 dell'art.13 è sostituito dal seguente:

“Ove, per consentire unità di azione alle politiche regionali per l'erogazione di aiuti alle piccole e medie imprese, le risorse disponibili, come definite nel precedente comma 2, debbano essere trasferite ad altro strumento di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, saranno fatti salvi gli effetti successivi, limitatamente alle operazioni in essere alla data del trasferimento e fino all'estinzione delle stesse e/o delle attività di recupero di eventuali crediti che dovessero sorgere dalle predette operazioni. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale saranno definite le modalità per l'attuazione del trasferimento.”

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4 lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997;

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA REGIONALE**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile di Azione e dal Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- di approvare le seguenti modifiche ai testi degli schemi di accordo di finanziamento approvati con le Deliberazioni della Giunta Regionale del 04.12.2012, n. 2639, del 16.12.2014, n. 2635, del 09.09.2015, n. 1590 e del 09.12.2015, n. 2245:
  - I. Con riferimento allo schema di Convenzione approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale del 04.12.2012, n. 2639, a valere sul 2° avviso Azione 6.1.6:
    - i. comma 3 dell'articolo 6, è sostituito dalla seguente nuova formulazione:

“Al fine di calcolare il raggiungimento delle quote di utilizzo, l'ammontare delle garanzie concesse al 31 marzo 2017 è pari a una volta la disponibilità del fondo (c.d. rapporto di *gearing*), salve sopravvenute decisioni vincolanti della Commissione europea in senso diverso, mentre non deve essere inferiore a 7 volte la disponibilità del fondo nel termine del 31.12.2017”;
    - ii. Il comma 12 dell'articolo 8 è sostituito dalla seguente nuova formulazione:

“Il moltiplicatore (cd. Rapporto di *gearing*) al 31 marzo 2017 deve essere pari ad una volta la disponibilità del fondo, salve sopravvenute decisioni vincolanti della Commissione europea in senso diverso mentre non deve essere inferiore a 7 volte la disponibilità del fondo nel termine del 31.12.2017”.
    - iii. Al comma 1 dell'articolo 12 la locuzione “l'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2025” è sostituita dalla seguente “l'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2027”.

- iv. Al comma 1 dell'articolo 12 la locuzione "saranno effettuate dal confidi fino al 31/12/2015" è sostituita dalla seguente "saranno effettuate dal confidi fino al 31/03/2017";
  - v. Il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente "la decorrenza delle operazioni assistite dai fondi disciplinate dal presente accordo non potrà essere successiva al 31/12/2027"
  - vi. Il comma 4 dell'articolo 12 è abrogato.
  - vii. All'articolo 13, il termine previsto dal primo comma per il 31.12.2025 è sostituito dal 31.12.2027. inoltre è aggiunta la seguente frase "Ove al 31.12.2017 il moltiplicatore pari a 7 non sia conseguito, le risorse pari alla percentuale mancante rispetto al raggiungimento dello stesso, saranno restituite alla disponibilità della Regione Puglia, incrementate degli interessi sulle giacenze ed al netto dei costi di gestione e delle perdite.
  - viii Il comma 2 dell'art.13 è sostituito con la seguente nuova formulazione:  
"A decorrere dal 1° gennaio 2018 le risorse restituite all'Azione 6.1.6 in relazione alle garanzie prestate, incrementate degli interessi sulle giacenze della liquidità, al netto dei costi di gestione e delle perdite, dovranno essere mantenute nella disponibilità dell'Azione 6.1.6 e saranno riutilizzate dalla Regione Puglia, per il tramite dei Confidi, per nuove operazioni di garanzia a favore delle piccole e medie imprese per le medesime finalità del Fondo, in modo da garantire che la durata delle operazioni di garanzia erogate ai sensi del presente Accordo, non sia successiva al 31.12.2027".
  - ix. Il comma 4 dell'art.13 è sostituito dal seguente:  
"Ove, per consentire unità di azione alle politiche regionali per l'erogazione di aiuti alle piccole e medie imprese, le risorse disponibili, come definite nel precedente comma 2, debbano essere trasferite ad altro strumento di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, saranno fatti salvi gli effetti successivi, limitatamente alle operazioni in essere alla data del trasferimento e fino all'estinzione delle stesse e/o delle attività di recupero di eventuali crediti che dovessero sorgere dalle predette operazioni. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale saranno definite le modalità per l'attuazione del trasferimento."
- II. Con riferimento allo schema di Convenzione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 16.12.2014, n. 2635 e confermato con la Deliberazione del 09.09.2015, n. 1590, a valere rispettivamente sul 1° e sul 2° rifinanziamento di cui all' Azione 6.1.6:
- i. Il comma 3 dell'articolo 6, è sostituito dalla seguente nuova formulazione:  
"Al fine di calcolare il raggiungimento delle quote di utilizzo, l'ammontare delle garanzie concesse al 31 marzo 2017 è pari a una volta la disponibilità del fondo (c.d. rapporto di *gearing*) salve sopravvenute decisioni vincolanti della Commissione europea in senso diverso", mentre non deve essere inferiore a 7 volte la disponibilità del fondo nel termine del 31.12.2017;
  - ii. Il comma 13 dell'articolo 8 è sostituito dalla seguente nuova formulazione:  
"Il moltiplicatore (cd. Rapporto di *gearing*) al 31 marzo 2017 deve essere pari ad una volta la disponibilità del fondo salve sopravvenute decisioni vincolanti della Commissione europea in senso diverso, mentre non deve essere inferiore a 7 volte la disponibilità del fondo nel termine del 31.12.2017".
  - iii. All'Art. 6 ,il termine previsto dal primo comma per il 31/12/2015 è sostituito dal 31/03/2017.
  - iv. Il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente "l'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2027".
  - v. Il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente "la decorrenza delle operazioni assistite dai fondi disciplinate dal presente accordo non potrà essere successiva al 31/12/2027";
  - vi. Il comma 3 dell'articolo 12 è abrogato.
  - vii. All'articolo 13, il termine previsto dal primo comma per il 31.12.2025 è sostituito dal 31.12.2027. inoltre è aggiunta la seguente frase "Ove al 31.12.2017 il moltiplicatore pari a 7 non sia conseguito, le risorse pari alla percentuale mancante rispetto al raggiungimento dello stesso, saranno restituite alla disponibilità della Regione Puglia, incrementate degli interessi sulle giacenze ed al netto dei

- costi di gestione e delle perdite.
- viii. Il comma 2 dell'art.13 è sostituito con la seguente nuova formulazione:  
"A decorrere dal 1° gennaio 2018 le risorse restituite all'Azione 6.1.6 in relazione alle garanzie prestate, incrementate degli interessi sulle giacenze della liquidità, al netto dei costi di gestione e delle perdite, dovranno essere mantenute nella disponibilità dell'Azione 6.1.6 e saranno riutilizzate dalla Regione Puglia, per il tramite dei Confidi, per nuove operazioni di garanzia a favore delle piccole e medie imprese per le medesime finalità del Fondo, in modo da garantire che la durata delle operazioni di garanzia erogate ai sensi del presente Accordo, non sia successiva al 31.12.2027".
- ix. Il comma 4 dell'art.13 è sostituito dal seguente:  
"Ove, per consentire unità di azione alle politiche regionali per l'erogazione di aiuti alle piccole e medie imprese, le risorse disponibili, come definite nel precedente comma 2, debbano essere trasferite ad altro strumento di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, saranno fatti salvi gli effetti successivi, limitatamente alle operazioni in essere alla data del trasferimento e fino all'estinzione delle stesse e/o delle attività di recupero di eventuali crediti che dovessero sorgere dalle predette operazioni. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale saranno definite le modalità per l'attuazione del trasferimento."
- III. Con riferimento allo schema di Convenzione approvato con Deliberazione del 09.12.2015, n. 2245, a valere sul 3° avviso Azione 6.1.6:
- i. Il comma 3 dell'articolo 6, è sostituito dalla seguente nuova formulazione:  
"Al fine di calcolare il raggiungimento delle quote di utilizzo, l'ammontare delle garanzie concesse al 31 marzo 2017 è pari a una volta la disponibilità del fondo (c.d. rapporto di *gearing*), salve sopravvenute decisioni vincolanti della Commissione europea in senso diverso" mentre non deve essere inferiore a 4 volte la disponibilità del fondo nel termine del 31.12.2018;
- ii. Il comma 11 dell'articolo 8 è sostituito dalla seguente nuova formulazione:  
"Il moltiplicatore (cd. Rapporto di *gearing*) al 31 marzo 2017 deve essere pari ad una volta la disponibilità del fondo, salve sopravvenute decisioni vincolanti della Commissione europea in senso diverso mentre non deve essere inferiore a 4 volte la disponibilità del fondo nel termine del 31.12.2018".
- iii. All'Art. 6, il termine previsto dal primo comma per il 31/12/2015 è sostituito dal 31/03/2017.
- iv. Il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente "l'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2028".
- v. Il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente "la decorrenza delle operazioni assistite dai fondi disciplinate dal presente accordo non potrà essere successiva al 31/12/2028";
- vi. Il comma 3 dell'articolo 12 è abrogato.
- vii. All'articolo 13, il termine previsto dal primo comma per il 31.12.2025 è sostituito dal 31.12.2028. inoltre è aggiunta la seguente frase "Ove al 31.3.2017 non sia raggiunto il moltiplicatore 1 ed ove al 31.12.2018 il moltiplicatore pari a 4 non sia conseguito, le risorse pari alla percentuale mancante rispetto al raggiungimento dello stesso, saranno restituite alla disponibilità della Regione Puglia alle rispettive scadenze, incrementate degli interessi sulle giacenze ed al netto dei costi di gestione e delle perdite.
- viii. Il comma 2 dell'art.13 è sostituito con la seguente nuova formulazione:  
"A decorrere dal 1° gennaio 2019 le risorse restituite all'Azione 6.1.6 in relazione alle garanzie prestate, incrementate degli interessi sulle giacenze della liquidità, al netto dei costi di gestione e delle perdite, dovranno essere mantenute nella disponibilità dell'Azione 6.1.6 e saranno riutilizzate dalla Regione Puglia, per il tramite dei Confidi, per nuove operazioni di garanzia a favore delle piccole e medie imprese per le medesime finalità del Fondo, in modo da garantire che la durata delle operazioni di garanzia erogate ai sensi del presente Accordo, non sia successiva al 31.12.2028".
- ix. Il comma 4 dell'art.13 è sostituito dal seguente:



“Ove, per consentire unità di azione alle politiche regionali per l’erogazione di aiuti alle piccole e medie imprese, le risorse disponibili, come definite nel precedente comma 2, debbano essere trasferite ad altro strumento di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, saranno fatti salvi gli effetti successivi, limitatamente alle operazioni in essere alla data del trasferimento e fino all’estinzione delle stesse e/o delle attività di recupero di eventuali crediti che dovessero sorgere dalle predette operazioni. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale saranno definite le modalità per l’attuazione del trasferimento.”

-di demandare al Dirigente della Sezione competente tutti i conseguenziali adempimenti; di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano